



COMUNE DI ELMAS

Settore POLIZIA MUNICIPALE

Servizio Polizia Amministrativa

**REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' DI
SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE**

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale

n. 41 del 24.10.2007

Publicata all'albo pretorio dal 07.11.2007 al 22.11.2007

INDICE:

ART.1 - AMBITO DI APPLICAZIONE E PRINCIPI GENERALI	3
ART. 2 – TIPOLOGIA DEGLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE	3
ART. 3 - PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E DI BEVANDE.....	4
ART. 4 - ATTIVITÀ ESCLUSE DALLA PROGRAMMAZIONE	4
ART. 5 – REQUISITI PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E DI BEVANDE	5
ART. 6 – OBBLIGHI PER GLI ESERCENTI ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE	6
ART. 7 – MODALITA' DI APERTURA DI NUOVI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E DI BEVANDE.....	6
ART. 8 – PROCEDIMENTO PER L'APERTURA DI NUOVI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E DI BEVANDE	7
ART. 9 - SOSPENSIONE, DECADENZA E REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE	8
ART. 10 – AUTORIZZAZIONI STAGIONALI ED AUTORIZZAZIONI TEMPORANEE.....	9
ART. 11– DISTRIBUTORI AUTOMATICI.....	10
ART. 12 – ESERCIZIO DI ATTIVITA' ACCESSORIE	10
ART. 13 – ORARI DEGLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE	11
ART. 14 – CHIUSURA TEMPORANEA DEGLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE.....	12
ART. 15 – PUBBLICITA' DEI PREZZI.....	13
ART. 16 – SANZIONI	13

ART. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE E PRINCIPI GENERALI

1. Il presente Regolamento disciplina l'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande in attuazione della legge regionale 18 maggio 2006, n. 5, d'ora in avanti per brevità "legge" così come modificata dalla legge regionale 6 dicembre 2006, n. 17 e delle direttive generali approvate dalla Giunta della Regione Autonoma Sardegna con deliberazione n. 54/3 del 28 Dicembre 2006, d'ora in avanti per brevità "direttive".
2. La regolamentazione si ispira ai principi di cui all'art. 1 della legge e agli indirizzi di cui all'art. 3 delle direttive, ispirandosi in particolare al perseguimento delle seguenti finalità:
 - a) La trasparenza del mercato, la concorrenza, la libertà d'impresa;
 - b) La tutela del consumatore;
 - c) Il pluralismo e l'equilibrio dell'offerta al fine di realizzare un qualificato livello di animazione economica, sociale e culturale;
 - d) La valorizzazione del ruolo svolto dalle attività di somministrazione di alimenti e bevande nella promozione della qualità sociale della città, del turismo, dell'enogastronomia e delle produzioni tipiche locali;
 - e) L'armonizzazione ed l'integrazione del settore dei pubblici esercizi con altre attività economiche al fine di consentire lo sviluppo e il diffondersi di formule innovative;
 - f) La promozione di una equilibrata dislocazione sul territorio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, assicurando che tutte le zone del territorio siano adeguatamente servite in funzione del tipo di utenza.

ART. 2 – TIPOLOGIA DEGLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

1. Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sono costituiti da un'unica tipologia, così definita: esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione.
2. Al fine di prevenire o limitare conseguenze dannose collegate alla somministrazione di alcolici in relazione a particolari situazioni di tempo e di luogo, in relazione a comprovate esigenze di interesse pubblico, il Comune di Elmas, mediante apposite ordinanze, può interdire l'attività di somministrazione di bevande alcoliche,
 - a. come disposizione generale per tutti gli esercizi pubblici;
 - b. come prescrizione temporanea o permanente per determinati esercizi;
 - c. in particolari occasioni o in determinate fasce orarie.
3. Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande hanno facoltà di vendere per asporto i prodotti oggetto della loro attività.

ART. 3 - PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E DI BEVANDE

1. Il Comune di Elmas, tenuto conto delle direttive impartite dalla Regione Autonoma Sardegna e sentite le associazioni di categoria e dei consumatori maggiormente rappresentative a livello locale, oltre ad ispirarsi ai principi generali di cui al precedente art. 1, per il rilascio delle autorizzazioni degli esercizi di somministrazione di alimenti e di bevande si attiene ai seguenti criteri di programmazione.
2. I criteri approvati rimangono in vigore fino alla loro modifica.
3. Le autorizzazioni vengono rilasciate in ordine cronologico di presentazione delle domande agli interessati in possesso dei requisiti di cui all'art. 4 del presente regolamento.

ART. 4 - ATTIVITÀ ESCLUSE DALLA PROGRAMMAZIONE

1. Ai sensi dell'art. 22, comma 4, della legge e dell'art. 4 delle direttive, le disposizioni di cui **all'art. 3** non si applicano per l'attivazione delle attività di somministrazione di alimenti e bevande che si effettuano:
 - a. Negli esercizi nei quali la somministrazione al pubblico di pasti e bevande viene effettuata congiuntamente ad attività di spettacolo, intrattenimento e svago, in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti sportivi, cinema, teatri ed altri esercizi simili, nonché in tutti i casi in cui l'attività di somministrazione è esercitata all'interno di strutture di servizio ed è in ogni caso ad esse funzionalmente e logisticamente collegata, sempre che la somministrazione di alimenti e bevande non sia svolta in forma economicamente prevalente rispetto all'attività cui è funzionalmente e logisticamente collegata; l'attività d'intrattenimento e svago s'intende prevalente nei casi in cui la superficie utilizzata per il suo svolgimento è pari almeno ai tre quarti della superficie complessiva a disposizione, esclusi i magazzini, i depositi, gli uffici e i servizi, e la somministrazione di alimenti e bevande è effettuata esclusivamente nei confronti di chi usufruisce a pagamento dell'attività d'intrattenimento; non costituisce attività di spettacolo, intrattenimento e svago la semplice musica di accompagnamento e compagnia;
 - b. Nelle attività di somministrazione non aperte al pubblico, cioè ai sensi dell'art. 24, comma 1, della legge, quelle destinate ad una cerchia delimitata ed individuabile di persone;
 - c. Nelle attività soggette alla particolare disciplina dell'art. 25 della legge:
 - Le attività disciplinate dal Titolo III della legge svolte direttamente, nei limiti dei loro compiti istituzionali e senza fini di lucro, da ospedali, case di cura, case di riposo, caserme, stabilimenti delle forze dell'ordine, strutture d'accoglienza o sostegno;
 - Le attività di somministrazione di cui alla legge 29 marzo 2001, n. 135 (Sono imprese turistiche quelle che esercitano attività

economiche, organizzate per la produzione, la commercializzazione, l'intermediazione e la gestione di prodotti, di servizi, tra cui gli stabilimenti balneari, di infrastrutture e di esercizi, compresi quelli di somministrazione facenti parte dei sistemi turistici locali, concorrenti alla formazione dell'offerta turistica), limitatamente alle persone alloggiate, ai loro ospiti ed a coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva in occasione di manifestazioni e convegni organizzati;

- Le attività di somministrazione di cui alla legge regionale sull'agriturismo n. 18 del 23 giugno 1998;
- Il consumo immediato di prodotti di gastronomia presso l'esercizio di vicinato, utilizzando locali ed arredi dell'azienda con esclusione del servizio assistito di somministrazione

d. Nelle attività svolte in forma temporanea.

ART. 5 – REQUISITI PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E DI BEVANDE

1. Non possono esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e di bevande:
 - a) Coloro che sono stati dichiarati falliti;
 - b) Coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che in concreto sia stata applicata una pena superiore al minimo edittale;
 - c) Coloro che hanno riportato condanna a pena detentiva, accertata con sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti di cui ai titoli II e VIII del libro II del Codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, usura, sequestro di persona a scopo di estorsione, rapina;
 - d) Coloro che hanno riportato due o più condanne a pena detentiva o a pena pecuniaria, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, accertate con sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti previsti dagli articoli 442, 444, 513 bis, 515, 516, 517 del Codice penale, o per delitti di frode nella preparazione o nel commercio degli alimenti, previsti da leggi speciali;
 - e) Coloro che sono sottoposti ad una misura di prevenzione di cui alla Legge 27 Dicembre 1956, n. 1423 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e la pubblica moralità), o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla Legge 31 Maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro la mafia), ovvero siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o di tendenza.
2. L'accertamento delle condizioni di cui al comma 1 è effettuato sulla base delle disposizioni previste dal Codice di procedura penale e dalle vigenti norme sulla documentazione e semplificazione amministrativa.
3. Per l'esercizio, in qualsiasi forma, di un'attività di somministrazione di alimenti e bevande è necessario possedere uno dei seguenti requisiti:
 - a) Aver frequentato con esito positivo uno specifico corso professionale per il commercio istituito e riconosciuto dalla Regione;
 - b) Aver esercitato in proprio, o in qualità di dipendente qualificato addetto alla vendita e alla somministrazione o all'amministrazione o, se trattasi di coniuge o parente o affine entro il terzo grado dell'imprenditore in qualità di coadiutore familiare regolarmente iscritto come tale all'INPS, per

almeno due anni nell'ultimo quinquennio, l'attività di vendita all'ingrosso o al dettaglio nel settore nel quale s'intende avviare la nuova attività di somministrazione;

- c) Essere stato iscritto nell'arco degli ultimi cinque anni al Registro degli esercenti il commercio (REC) di cui alla Legge 11 giugno 1971, n. 426 (Disciplina del commercio).
4. Nel caso di società i requisiti di cui al presente articolo devono essere posseduti dal legale rappresentante o da altra persona specificamente preposta all'attività.
5. Ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ed alle società costituite in conformità con la legislazione di uno Stato membro dell'Unione europea ed aventi la sede sociale, l'amministrazione centrale o il centro di attività principale all'interno dell'Unione Europea, si applica quanto disposto dal decreto legislativo 20 Settembre 2002, n. 229, in materia di riconoscimento delle qualifiche per le attività professionali disciplinate delle direttive di liberalizzazione e delle direttive recanti misure transitorie e che completa il sistema generale di riconoscimento delle qualifiche.

ART. 6 – OBBLIGHI PER GLI ESERCENTI ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

1. Il rilascio dell'autorizzazione all'apertura è subordinato all'accertamento dei requisiti morali e professionali di cui all'art. 5, del presente regolamento;
2. L'attivazione e l'esercizio dell'attività è subordinato al rispetto delle vigenti norme, prescrizioni, autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria e di inquinamento acustico, sulla destinazione d'uso dei locali e degli edifici, nonché delle norme in materia di sicurezza e prevenzione incendi e di sorvegliabilità, ai sensi del D.M. 17 dicembre 1992, n. 564, come modificato dal D.M. 5 agosto 1994, n. 534. Per quanto riguarda in particolare la tutela dall'inquinamento acustico, dovranno essere puntualmente rispettate, oltre alle vigenti disposizioni di legge, le prescrizioni di cui al Piano Urbanistico del Comune di Elmas.
3. L'autorizzazione può essere rilasciata anche in assenza dei requisiti di cui al comma 2 del presente articolo, fermo restando il divieto di iniziare l'attività.

ART. 7 – MODALITA' DI APERTURA DI NUOVI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E DI BEVANDE

1. L'apertura di un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande è soggetta al rilascio di apposita autorizzazione rilasciata dal Servizio Polizia Amministrativa del Comune di Elmas.
2. Il Comune di Elmas provvede ad accertare l'adeguata sorvegliabilità anche nel caso di locali oggetto di ampliamento o di modifiche strutturali.
3. L'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande è rilasciata a tempo indeterminato, quindi ha validità illimitata e si

riferisce esclusivamente ai locali ed alle aree in essa indicati; in ogni momento il Comune di Elmas può effettuare verifiche in ordine al permanere dei requisiti soggettivi e oggettivi.

4. L'autorizzazione amministrativa alla somministrazione di alimenti e bevande è sostituita da denuncia di inizio attività (D.I.A.) ai sensi dell'art. 19 della legge 241/1990 nei seguenti casi:
 - a. subingresso in proprietà o in gestione dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande;
 - b. attività non soggette a programmazione di cui al precedente art. 4;
5. Il trasferimento della gestione o della titolarità di un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande per atto tra vivi o a causa di morte comporta la cessione dell'autorizzazione all'avente causa e la decadenza della medesima in capo al cedente, sempre che sia provato l'effettivo trasferimento dell'attività e che il subentrante sia in possesso dei requisiti morali e professionali di cui al precedente art. 5. Per le nuove autorizzazioni non è consentito il trasferimento della gestione o della titolarità dell'esercizio prima della loro attivazione.
6. Nel caso di subingresso per causa morte, il possesso dei suddetti requisiti morali e professionali deve essere dimostrato entro sei mesi dalla morte del titolare dell'attività, salvo proroga in comprovati casi di forza maggiore.
7. Non sono soggette all'autorizzazione amministrativa e alla denuncia di inizio attività, di cui agli art. 6 ed 8 del presente regolamento, le attività di somministrazione svolte **direttamente**, nei limiti dei loro compiti istituzionali e senza fini di lucro, da ospedali, case di cura, case per esercizi spirituali, asili infantili, scuole, centri di formazione professionale ed istituti universitari, case di riposo, caserme, stabilimenti delle forze dell'ordine, strutture d'accoglienza per immigrati o rifugiati esercizi situati in oratori parrocchiali e altre simili strutture di accoglienza o sostegno.

ART. 8 – PROCEDIMENTO PER L'APERTURA DI NUOVI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E DI BEVANDE

1. La domanda di autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande e la dichiarazione di inizio attività possono essere presentate, tramite Ufficio Protocollo, al Servizio Polizia Amministrativa del Comune di Elmas, oppure inviate a mezzo posta all'Ufficio Protocollo del Comune di Elmas. La domanda di autorizzazione deve essere redatta su appositi moduli prelevabili presso gli Uffici del Servizio Polizia Amministrativa del Comune di Elmas negli orari di apertura al pubblico.

AUTORIZZAZIONE

2. Prima dell'apertura del locale il soggetto richiedente deve presentare al Comune di Elmas, con le stesse modalità sopra descritte, notifica ai fini della registrazione delle imprese del settore alimentare, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento CE n. 852/2004, per i locali ove sarà svolta l'attività.

3. I termini temporali di istruzione del procedimento possono essere interrotti dagli uffici competenti una sola volta, entro giorni quindici dalla presentazione dell'istanza, per richiedere all'interessato le integrazioni documentali necessarie ai fini dell'istruttoria.
4. La domanda di autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande si intende accolta qualora non venga comunicato il provvedimento di diniego entro **sessanta** giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

DIA

5. L'attività di somministrazione può essere iniziata immediatamente dopo l'avvenuta presentazione al Comune di Elmas della denuncia di inizio attività o dalla data di apertura dell'esercizio indicata nella D.I.A. solo a condizione che il soggetto che ha inoltrato la denuncia abbia già ottemperato all'obbligo di notifica per la registrazione delle imprese del settore alimentare, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento CE n. 852/2004, per i locali ove sarà svolta l'attività, comunicando l'aggiornamento in caso di subingresso senza modifiche di locali e/o attrezzature.
6. Qualora la denuncia di inizio attività presentata al Comune di Elmas non sia regolare o completa, entro giorni dieci dalla data di presentazione, il Servizio Polizia Amministrativa ne dà comunicazione al soggetto che ha inoltrato la stessa, indicando i motivi di irregolarità o di incompletezza, ai sensi dell'art. 10 bis della L. n. 241/90.
7. L'esercizio dell'attività di somministrazione rimane sospeso fino alla regolarizzazione della denuncia.
8. Entro giorni sessanta dalla data di presentazione della D.I.A. regolare e completa in ogni sua parte ed allegato, il Servizio Polizia Amministrativa provvede a verificare la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti e a disporre, eventualmente, il divieto di prosecuzione dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

ART. 9 - SOSPENSIONE, DECADENZA E REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE

1. L'autorizzazione decade nei seguenti casi:
 - a. quando il titolare dell'autorizzazione, salvo proroga in caso di comprovata necessità e su motivata istanza, non attivi l'esercizio entro centottanta giorni dalla data del suo rilascio ovvero sospenda l'attività per un periodo superiore a dodici mesi. La proroga potrà essere concessa solo se l'interessato dimostrerà la disponibilità di locali con destinazione d'uso compatibile con l'insediamento di un pubblico esercizio.
 - b. quando il titolare dell'autorizzazione non risulti più in possesso dei requisiti morali e professionali di cui all'art. 2 della legge;
 - c. quando, in caso di subingresso, il cessionario non avvii l'attività entro sei mesi, fatti salvi comprovati casi di forza maggiore.

2. L'autorizzazione può essere sospesa quando venga meno la sorvegliabilità dei locali; l'attività è sospesa per una durata non inferiore a tre giorni e non superiore a novanta giorni, termine entro il quale, salvo proroga in caso di comprovata necessità e previa motivata istanza, il titolare può riprendere l'attività, ripristinati i requisiti mancanti.
3. L'autorizzazione può essere revocata nei seguenti casi:
 - a. quando il titolare dell'autorizzazione non osservi i provvedimenti di sospensione dell'autorizzazione o non ripristini i requisiti mancanti nei termini previsti;
 - b. per motivi di pubblico interesse;
4. Qualora l'esercente non rispetti gli orari, le disposizioni regolamentari e le indicazioni operative fissati dal Comune di Elmas per la tutela della pubblica quiete e dei cittadini contermini è soggetto alle sanzioni di cui all'art. 16 del presente regolamento e, in caso di recidiva, alla sospensione dell'attività e alla revoca dell'autorizzazione.
5. I provvedimenti di decadenza, di sospensione e di revoca dell'autorizzazione alla somministrazione di alimenti e di bevande devono essere preceduti dall'invio al titolare della stessa di formale comunicazione di avvio di procedimento amministrativo ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.

ART. 10 – AUTORIZZAZIONI STAGIONALI ED AUTORIZZAZIONI TEMPORANEE

ATTIVITA' STAGIONALI

1. L'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande in forma stagionale è soggetto ad autorizzazione amministrativa secondo le modalità stabilite dal precedente art. 7 ed ai criteri di cui all'art. 3 del presente regolamento.
2. Per attività di somministrazione di alimenti e bevande in forma stagionale si considera quella svolta per uno o più periodi, nel complesso non inferiori a giorni sessanta e non superiori a giorni duecentoquaranta per ciascun anno solare.
3. Nei provvedimenti autorizzativi per attività svolte in forma stagionale il Comune di Elmas può prevedere l'apertura o la chiusura obbligatoria delle stesse in determinati periodi dell'anno solare.

ATTIVITA' TEMPORANEE

4. L'attività di somministrazione in occasione di fiere, feste, mercati o di altre riunioni straordinarie di persone è soggetta ad autorizzazione amministrativa secondo le modalità stabilite dal precedente art. 6, ad esclusione di quelle riguardanti la destinazione d'uso dei locali e degli edifici, non è soggetta ai criteri di programmazione di cui all'art. 3 del presente regolamento.
5. Tale attività temporanea può essere svolta soltanto per il periodo di svolgimento delle predette manifestazioni e per i locali o i luoghi cui si riferisce.

6. Le autorizzazioni temporanee non possono avere, per la stessa manifestazione, una durata superiore ai 15 (quindici) giorni.
7. I soggetti che svolgono attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande sono tenuti al possesso dei requisiti morali di cui al precedente art. 5 ed al rispetto delle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria e di inquinamento acustico, nonché delle norme in materia di sicurezza e prevenzione incendi e, qualora trattasi di esercizi aperti al pubblico, di sorvegliabilità.
8. Nel caso di manifestazioni in ambito religioso, benefico, solidaristico, sociale o politico, i requisiti professionali di cui all'art. 5 devono essere posseduti dal richiedente, è data facoltà al richiedente di designare un responsabile in possesso dei requisiti richiesti, incaricato di seguire direttamente lo svolgimento della manifestazione.
9. Le attività di somministrazione svolte in forma occasionale e completamente gratuite non sono soggette ad autorizzazione o a denuncia di inizio attività, salvo il rispetto delle norme igienico-sanitarie.

ART. 11– DISTRIBUTORI AUTOMATICI

1. L'installazione di distributori automatici per la somministrazione di alimenti e bevande in locali esclusivamente adibiti a tale attività e all'uopo attrezzati è soggetta al rilascio di autorizzazione per gli esercizi di somministrazione secondo le modalità stabilite dal precedente art. 6.
2. E' vietato somministrare mediante distributori automatici bevande alcoliche di gradazione superiore ai 21 gradi mediante distributori automatici.

ART. 12 – ESERCIZIO DI ATTIVITA' ACCESSORIE

1. Fermo restando il rispetto delle disposizioni previste dalle leggi di settore, le autorizzazioni di cui agli artt. 22 e 23 della legge abilitano all'installazione e all'uso di apparecchi radiotelevisivi e di impianti in genere per la diffusione sonora e di immagini, di giochi meccanici ivi compresi i biliardi, nonché all'effettuazione del gioco delle carte e degli altri giochi di società.
2. Le stesse autorizzazioni di cui al comma 1 abilitano, inoltre, all'effettuazione di piccoli trattenimenti musicali senza ballo, in sale con capienza ed afflusso non superiore a cento persone dove la clientela acceda per la consumazione, senza l'apprestamento di elementi atti a trasformare l'esercizio in locale di pubblico spettacolo o trattenimento.
3. L'esercizio delle attività di cui al comma 2 deve necessariamente avvenire nel rispetto di tutte le autorizzazioni vigenti, in quanto applicabili, ed in particolare, di quelle in materia di sicurezza, prevenzione incendi e inquinamento acustico.

4. Sono fatte integralmente salve le disposizioni di cui agli articoli 86 e 110 del Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, così come modificate ed integrate dagli articoli 1 della legge 6 ottobre 1995, n. 425, e 37 e seguenti della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in particolare, per quanto concerne la distribuzione, la gestione e l'uso di apparecchi e congegni automatici ed elettronici, nonché in materia di gioco d'azzardo. La pratica dei giochi negli esercizi disciplinati dalla presente legge è subordinata all'esposizione di un'apposita tabella vidimata dal comune ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2001, n. 311.

ART. 13 – ORARI DEGLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

1. Gli orari di apertura e di chiusura degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande sono rimessi alla libera determinazione degli esercenti, nel rispetto del monte orario giornaliero minimo e massimo stabilito dal Comune di Elmas con ordinanza sindacale n. 157 del 15/12/2000 e successive modifiche.
2. Gli orari si applicano a tutte le attività di somministrazione di alimenti e bevande comprese quelle previste dall'art. 4 del presente regolamento.
3. Gli esercenti sono tenuti a rispettare l'orario prescelto e devono rendere noto al pubblico, anche durante il periodo di chiusura, l'orario di effettiva apertura e chiusura mediante appositi cartelli leggibili dall'esterno o altri idonei mezzi di informazione.
4. Gli esercenti devono comunicare al Comune di Elmas l'orario prescelto almeno cinque giorni prima della sua effettiva adozione.
5. Per eventuali esigenze di pubblico interesse e di salvaguardia dell'inquinamento acustico ed ambientale, nonché di quiete e di riposo notturno delle persone, il Sindaco può disporre riduzioni degli orari anche per singoli esercizi e determinate attività, anche temporanee, in relazione all'ubicazione degli esercizi o delle attività nel contesto territoriale del comune.
6. In caso di particolari situazioni nelle quali si configuri l'opportunità di offrire un servizio più ampio ai cittadini, con necessità di una apertura anticipata rispetto a quella fissata con ordinanza sindacale n. 157 del 15/12/2000, l'esercente dovrà presentare apposita richiesta debitamente motivata; l'Amministrazione su tali basi potrà concedere l'autorizzazione in deroga.
7. Eventuali variazioni dovranno essere comunicate con le stesse modalità previste al comma 4 del presente articolo.
8. E' consentito ai clienti che abbiano ottenuto la consumazione, esclusivamente all'interno del locale, ed in possesso dell'apposito scontrino rilasciato entro l'orario di chiusura stesso, fermo restando la chiusura dell'esercizio e l'inibizione all'accesso di nuovi clienti oltre l'orario di apertura consentito.

9. La sosta degli avventori negli spazi all'aperto comunque a servizio dell'esercizio, deve essere interdetta con idonei mezzi al di fuori dell'orario di funzionamento dell'esercizio.

ART. 14 – CHIUSURA TEMPORANEA DEGLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

1. La chiusura temporanea degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande è comunicata al pubblico mediante l'esposizione di apposito cartello leggibile dall'esterno e, se di durata superiore a trenta giorni consecutivi, anche al Comune di Elmas.
2. Il Comune di Elmas, al fine di assicurare all'utenza idonei livelli di servizio, può predisporre, sentite le organizzazioni locali degli esercenti, dei lavoratori e dei consumatori, programmi di apertura per turno degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.
3. Gli esercenti sono tenuti ad osservare i turni predisposti e a renderli noti al pubblico, mediante l'esposizione di un apposito cartello leggibile all'esterno dell'esercizio.
4. Gli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande possono, a discrezione del titolare, osservare una o più giornate di riposo settimanale, che devono essere chiaramente indicate nel cartello di esposizione degli orari.

ART. 15 – PUBBLICITA' DEI PREZZI

1. I prodotti destinati alla vendita per asporto, esposti nelle vetrine, su banco di vendita o in altro luogo, devono indicare, in modo chiaro e ben leggibile, il prezzo di vendita al pubblico, mediante cartello o altro mezzo idoneo allo scopo.
2. I prodotti sui quali il prezzo di vendita al dettaglio si trovi già impresso in maniera chiara e con caratteri ben leggibili, sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1.
3. Per i prodotti destinati alla somministrazione, l'obbligo di esposizione dei prezzi è assolto:
 - a) Per quanto concerne le bevande, mediante esposizione all'interno dell'esercizio di apposita tabella;
 - b) Per quanto concerne gli alimenti, con le stesse modalità di cui alla lettera a) cui si aggiunge l'obbligo di esposizione della tabella anche all'esterno dell'esercizio.
4. Qualora, nell'ambito dell'esercizio, sia effettuato il servizio al tavolo, il listino dei prezzi deve essere posto a disposizione dei clienti prima dell'ordinazione e deve inoltre indicare l'eventuale componente del servizio.
5. Le modalità prescelte debbono essere tali da rendere il prezzo chiaramente e facilmente comprensibile al pubblico, anche per quanto concerne eventuali aggiunte attribuibili al servizio.

ART. 16 – SANZIONI

1. Le violazioni al presente Regolamento sono sanzionate ai sensi dell'art. 35 della L.R. n. 18 del 18 maggio 2006 e ss.mm.ii.
2. Le sanzioni previste dalla legge per le violazioni commesse nel territorio di propria competenza sono irrogate dal Comune di Elmas. Allo stesso pervengono i proventi derivanti dai pagamenti in misura ridotta ovvero da ordinanze e ingiunzioni di pagamento..
3. In caso di svolgimento abusivo dell'attività il Comune di Elmas ordina la chiusura immediata dell'esercizio.
4. Le autorizzazioni previste dal Titolo III della legge sono sospese per un periodo di trenta giorni qualora il titolare violi, per due volte nell'arco di dodici mesi, le prescrizioni in materia igienico-sanitaria.
5. Le autorizzazioni previste dal Titolo III della legge decadono, o è ordinata la chiusura dell'esercizio attivato qualora il titolare:
 - a) non inizi l'attività entro dodici mesi dalla data del rilascio, salvo eventuale proroga per un uguale periodo in caso di comprovata necessità;
 - b) sospenda l'attività per un periodo superiore a un anno;
 - c) non risulti più provvisto dei requisiti di cui all'art. 5 del presente regolamento;

6. In ogni caso è ordinata la chiusura immediata dell'esercizio ove il titolare risulti sprovvisto dell'autorizzazione amministrativa richiesta.
7. Il Comune di Elmas è competente a ricevere il rapporto di cui all'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689 da parte degli organi accertatori.